

Dott. Maurizio Rossi  
Consulente del Lavoro

**CIRCOLARE 14/2020  
DICEMBRE 2020**

**OGGETTO: A) CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO  
B) CONSEGNA ELABORATI DICEMBRE 2020 E CALENDARIO 2021  
C) PROROGA PER IL 2021 DELLA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE**

A) Il lavoratore, che nel corso dell'anno 2020 ha avuto più rapporti di lavoro dipendente, può chiedere al datore di lavoro presso cui sarà in forza nel mese di dicembre 2020 di effettuare un unico conguaglio fiscale. E' necessario che il lavoratore interessato faccia pervenire al nostro Studio, entro e non oltre il giorno 14/12/2020, il modello CU 2021 – redditi 2020 – rilasciato dal precedente datore di lavoro. Invitiamo, pertanto, i datori di lavoro ad informare il personale.

B) In occasione delle festività natalizie lo Studio rimarrà chiuso dal 24/12/2020 al 03/01/2021 compresi (ripresa attività il 04/01/2021). Al fine di consentire una corretta e tempestiva elaborazione degli stipendi, invitiamo i datori di lavoro a rispettare le seguenti scadenze:

1) per i datori di lavoro che liquidano le retribuzioni entro il giorno 10 del mese: le presenze del mese 12/2020 dovranno pervenire entro il 04/01/2021, al fine di rispettare la consegna o pubblicazione degli elaborati a partire dal 08/01/2020;

2) per i datori di lavoro che liquidano le retribuzioni entro la fine del mese: le presenze del mese 11/2020 (utili per l'elaborazione delle retribuzioni del mese 12/2020) dovranno pervenire entro il 14/12/2020; gli elaborati saranno disponibili per il ritiro o pubblicati sul sito a partire dal 21/12/2020.

La tredicesima mensilità sarà disponibile sul sito dello Studio dal 15/12/2020.

Sul sito dello Studio [www.conslav.it](http://www.conslav.it) sarà possibile visionare il calendario 2021 con le scadenze di pubblicazione degli elaborati. Le scadenze possono essere rispettate solo nel caso in cui i dati per le elaborazioni mensili vengano inviati allo Studio almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza. Nel caso tali dati pervengano in un momento successivo, lo Studio non potrà garantire il rispetto delle date indicate. Il calendario riporta anche i giorni di chiusura annuale dello Studio.

C) La disciplina, introdotta dalla legge n. 21 del 2 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 3/2020, relativa a “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, già applicata a partire dal 01 luglio 2020, è stata confermata e sarà, quindi, prorogata anche nel 2021.

Ricordiamo che la nuova normativa ha modificato la struttura e i requisiti di spettanza del bonus IRPEF, ampliando la platea dei beneficiari con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale in favore della generalità dei lavoratori subordinati.

Il taglio del cuneo fiscale sui redditi percepiti dai lavoratori dipendenti è stato operato rideterminando il precedente bonus IRPEF rispetto al quale è stata introdotta una ulteriore detrazione. Tale ulteriore detrazione dall'imposta lorda deve essere rapportata al periodo di lavoro ed il beneficio è riconosciuto nella seguente misura:

- è pari a 100 euro mensili per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;
- è pari a 80 euro mensili per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro;
- diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti i datori di lavoro ed ai loro dipendenti un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.